

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE  
DI LECCE

Ente Pubblico Economico  
Legge 5.10.1991 n°317 – L.R. 8. Marzo 2007 n.2

---

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N 35 DEL 18/02/2014

OGGETTO: Approvazione Atto di Transazione tra ANAS SpA, PROSAL Srl e Consorzio ASI

---

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **18** del mese di **febbraio** alle ore **13,00** nella sede del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Lecce, previa regolare convocazione, è riunito il Consiglio di Amministrazione.

		Presenti	Assenti
Presidente	TONDO Angelo	___ P ___	_____
Consiglieri	CAPUTO Carmine	___ P ___	_____
	SANASI Maurizio	___ P ___	_____
	PETRACCA Giuseppe	___ P ___	_____
	SERRA Elio	_____	___ A ___

COLLEGIO dei REVISORI

Revisori	GRECO Pantaleo	___ P ___	_____
	LANDOLFO Angelo	___ P ___	_____
	CARLUCCIO Silvano	___ P ___	_____

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Dott. Antonio Fitto

Il Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei consiglieri, dichiara la seduta validamente costituita ed invita a trattare sull'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS  
Il Consiglio di Amministrazione

Premesso

Che in data 30 gennaio 2002 ANAS Spa e il Consorzio per lo sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese – SISRI (oggi ASI, Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Lecce) hanno sottoscritto una Convenzione per il cofinanziamento della progettazione dell'ammodernamento della SS. 275 nel tratto Maglie – Santa Maria di Leuca ; in base alla quale il Consorzio si obbligava a redigere il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo all'intervento e l'ANAS si obbligava a titolo di contributo a corrispondere al Consorzio una somma non superiore all'1,5% dell'importo progettuale dei lavori a base d'asta;

che in data 21 gennaio 2005 l'ANAS e il Consorzio hanno sottoscritto un atto integrativo alla Convenzione del 30 gennaio 2002 con il quale il Consorzio si obbligava a fornire all'ANAS il progetto preliminare , lo Studio di Impatto Ambientale e il progetto definitivo e veniva stralciata la redazione del progetto esecutivo;

che di contro l'ANAS con la stipula dei due atti convenzionali su richiamati si obbligava a riconoscere al Consorzio una somma non superiore all'1,5% dell'importo dei lavori risultanti dal progetto definitivo “a titolo di contributo” per le attività di progettazione;

che inoltre in considerazione della complessità dell'intervento, l'ANAS si impegnava a riconoscere al Consorzio un rimborso spese per attività cartografiche ed indagini geognostiche ed ambientali che nell'atto integrativo del 21/01/2005 all'art. 3 stabiliva testualmente “...che in nessun caso potrà superare l'importo dello 0,4% del valore delle opere e che sarà erogato dietro consegna di idonea documentazione giustificativa”;

che il Consorzio ha affidato alla Società PRO.SAL – Progettazioni Salentine S.r.l. la progettazione del su richiamato intervento;

che in forza dei predetti atti convenzionali il Consorzio ha fornito all'ANAS il progetto preliminare e lo Studio di Impatto Ambientale, approvati con Delibera CIPE n. 92 del 20/12/2004 e il progetto definitivo approvato con Delibera CIPE n. 76 del 31/07/20109

che a seguito delle predette approvazioni il C.d.A dell'ANAS nella seduta del 24/09/2009 ha approvato l'aggiornamento del quadro economico e autorizzato la gara per appalto integrato;

che con provvedimento n. 49 del 19/04/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto integrato;

che con riguardo ai pagamenti ai sensi del più volte citato art. 3 dell'Atto Integrativo del 21/01/2005, l'ANAS ha provveduto a corrispondere al Consorzio:

1. con dispositivo n. 3006 del 01/06/2005 l'importo di € 1.021.935,62 quale 1° acconto sull'importo totale del solo contributo per la progettazione;
2. con dispositivo n. 43101 del 28/03/2011 l'importo di € 1.933.272,97 quale saldo del contributo della progettazione;

che attualmente è stato quindi corrisposto per intero il compenso di complessivi € 2.955.208,59 pari all'1,5% dell'importo dei lavori del Progetto Definitivo così come stabilito nella Convenzione del 30/01/2002 e del successivo atto aggiuntivo del 21/01/2005;

che relativamente al rimborso spese nella misura massima del 0,4% dell'importo dei lavori del Progetto definitivo nulla è stato corrisposto;

che in data 14 dicembre 2012 il Consorzio ha inoltrato ad ANAS atto di significazione e diffida, trasmesso dalla Pro.Sal., con il quale la stessa società ha intimato la corresponsione delle somme dovute a titolo di rimborso per attività cartografiche, indagini geognostiche ed ambientali, interessi legali e moratori oltre la

corresponsione degli importi relativi a presunte maggiori prestazioni richieste da Anas in corso di esecuzione dell'incarico per un totale di €. 8.968.650,00;

che ai fini del riconoscimento del rimborso spese per le attività di cartografia e di indagine, la società di progettazione PRO.SAL con nota del 22/03/2013 ha trasmesso la documentazione contrattuale per un complessivo importo di € 804.860,11, eccedente l'importo massimo riconoscibile da ANAS pari allo 0,4% dell'importo dei lavori del progetto definitivo ossia € 788.055,60;

#### CONSIDERATO

Che in data 15 luglio 2013 il Consorzio ha trasmesso la nota n. 2370 con la quale ha esplicitato le voci della fattura del proprio fornitore Pro.Sal, integrando, in tal modo la condizione, prevista dall'art. 3 dell'Atto integrativo alla Convenzione, per poter procedere al pagamento del rimborso spese nella misura massima dello 0,4%.

Che è interesse comune a tutte e tre le parti risolvere gli atti convenzionali e contrattuali in essere, in modo da definire compiutamente i sottostanti rapporti negoziali, essendo ormai giunti alla loro naturale scadenza.

Che a tal fine è necessario che Anas provveda al pagamento in favore del Consorzio della somma complessiva ed omnicomprensiva di Euro 788.055,60, pari allo 0,4% dell'importo dei lavori del progetto definitivo, a definitiva tacitazione di quanto dovuto in forza delle scritture di cui in premessa;

che in data 06/02/2014 l'ANAS ha trasmesso la bozza di transazione tra le parti che prevede:

#### **“ARTICOLO 1**

*Le premesse e i documenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, con forza di patto.*

#### **ARTICOLO 2**

*L'Anas spa ed il Consorzio si danno reciprocamente atto che la Convenzione del 30.01.2002 ed il successivo Atto Integrativo del 21.01.2005 sono giunti alla loro naturale conclusione e pertanto vengono risolti consensualmente con il presente atto.*

#### **ARTICOLO 3**

*L'Anas, a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto di credito, riserva o pretesa e/o aspettativa comunque connessa e/o derivante dalla citata Convenzione ed Atto integrativo alla stessa, corrisponde al Consorzio in epigrafe, che accetta, la somma omnicomprensiva di euro 788.055,60, da corrispondere entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto.*

#### **ARTICOLO 4**

*A fronte degli obblighi assunti dall'Anas spa nel precedente art. 3, il Consorzio e la società Pro.Sal. rinunciano a far valere qualsiasi diritto di credito o pretesa, azione e/o aspettativa, comunque connessa e/o derivante dalle scritture di cui in premessa, in qualsiasi sede giudiziaria o stragiudiziaria, ovvero dinanzi ad un collegio arbitrale.*

*All'atto della sottoscrizione del presente accordo la Pro.Sal.– Progettazioni Salentine S.r.l. si obbliga a fornire la prescritta polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, così come stabilito dall'art. 111 del D.Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii. Tale circostanza è condizione necessaria ad integrare la validità del presente atto, in mancanza della quale Anas sarà legittimata a non procedere al pagamento di quanto previsto dal precedente art. 3.*

#### **ARTICOLO 5**

*Le parti stabiliscono che, a fronte delle rinunce di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i rapporti contrattuali e convenzionali di cui in premessa si intendono consensualmente conclusi.*

*Il Consorzio e la società Pro.Sal. dichiarano di non avere più nulla a pretendere dall'Anas spa in relazione, sia alla richiesta di maggiori servizi di cui all'atto di diffida e messa in mora, sia ad ogni qualsivoglia titolo e/o ragione in ogni modo connessa agli Atti Convenzionali e contrattuali in premessa indicati e/o derivante da servizi, fatti e/o accadimenti ad esse riconducibili.*

## ARTICOLO 6

*Le parti, ritenendosi soddisfatte delle reciproche concessioni pattuite nel presente accordo, espressamente e reciprocamente desistono, in modo definitivo ed irrevocabile, accettando ciascuna le rispettive concessioni e desistenze, a tutte le domande eccezioni e contestazioni svolte nell'ambito della Convenzione, dell'Atto integrativo e del contratto in premessa indicati o, comunque, direttamente e/o indirettamente connesse con i medesimi.*

*Ciascuna delle parti, pertanto, si obbliga, accettando reciprocamente l'altrui obbligazione, a non far valere in qualunque tempo e luogo, in qualsiasi modo o forma i diritti e le pretese afferenti le richieste in qualunque sede avanzate, anche in relazione alle obbligazioni dirette e/o accessorie, maturate e maturande (interessi, rivalutazione monetaria, etc), nessuna eccettuata e/o esclusa, valendo per tutto il presente atto quale definitiva preclusione.*

*Con la completa ed avvenuta ricezione del complessivo suindicato importo, le parti s'intendono reciprocamente ed integralmente soddisfatte dichiarando di non avere null'altro a pretendere e definiscono ogni rapporto economico, nonché di qualsiasi altro genere e natura, che possa trovar sua ragione d'essere, anche indiretta, negli accordi richiamati in premessa, nonché in qualsiasi altro fatto o atto intervenuto.*

*Tutte le clausole, accordi, termini e condizioni del presente atto sono essenziali, collegate e dipendenti tra loro, nessuna escluso.*

## ARTICOLO 7

*La presente scrittura non costituisce ammissione di responsabilità e/o accettazione e/o riconoscimento alcuno delle parti, in ordine alle rispettive pretese, connesse e/o comunque derivanti dagli atti negoziali di cui in premessa, bensì soltanto atto di definizione esclusivamente pro bono pacis. La presente scrittura, pertanto, in caso di mancata e/o incompleta sottoscrizione, deve intendersi del tutto priva di effetti giuridici per tutte le parti in causa".*

Che la Pro.sal. Srl si impegna a sottoscrivere, prima della firma di detta Transazione, una dichiarazione liberatoria per il Consorzio ASI di non avere null'altro a pretendere da parte dello stesso Consorzio a qualsiasi titolo nè a titolo di spese nè di competenze e di ritenere soddisfatte interamente le proprie pretese, relative alle convenzioni in premessa citate;

Vista la Legge Regione Puglia n. 2 del 8.03.2007 e s.m.i.

Visto lo Statuto Consortile

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori

Per quanto in premessa

## DELIBERA

- Di approvare l'allegato schema dell'Atto di transazione inviato dall'ANAS in data 06/02/2014, allegato alla presente, che qui si abbia integralmente trascritto e riportato;
- Di prevedere l'impegno della Pro.sal. srl, a sottoscrivere, prima della firma di detta Transazione, una dichiarazione liberatoria per il Consorzio ASI di non avere null'altro a pretendere da parte dello stesso Consorzio a qualsiasi titolo nè a titolo di spese nè di competenze e di ritenere soddisfatte interamente le proprie pretese, relative alle convenzioni in premessa citate, con espressa rinuncia a rivalsa per imposte, tasse, contributi, oneri, sotto qualsiasi forma o natura dovessero essere in qualsiasi tempo richiesti.
- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l'atto di transazione;
- La presente deliberazione e' con separata ed unanime votazione resa immediatamente esecutiva.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Antonio Fitto



**IL PRESIDENTE**

Dott. Angelo Tondo